

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum  1\* Grado  2\* Grado  precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Lavorando in quota durante il montaggio di un prefabbricato, mentre effettuava lavori necessari al taglio di una parte di una pensilina, cadeva da una altezza di circa cinque metri con il pesante manufatto sopra, riportando lesioni personali gravi.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato     Pubblico     Cantiere     Ufficio  
 Fabbrica     Altro

## Principio di diritto

Come già chiaramente esposto nella sentenza impugnata, il ricorrente rivestiva la figura di direttore tecnico ed ha fornito l'assenso all'esecuzione del lavoro senza preventivamente accertare che i lavoratori fossero dotati dei DPI a tal fine indispensabili. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non si tratta di responsabilità «da posizione» ma di responsabilità direttamente derivante da una condotta imputabile al ricorrente.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 luglio 2018.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**